

Relazione Illustrativa

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Precisamente, ai sensi di quest'ultima disposizione *"1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza."*

La legge 247/2012 ha rimesso alla fonte regolamentare la disciplina dei corsi di formazione, con l'obiettivo di fare della formazione uno strumento di effettiva acquisizione della professionalità, che consenta al singolo tirocinante di formarsi e conseguire le necessarie capacità per l'esercizio della professione di avvocato e la gestione di uno studio legale, anche mediante forme alternative alla pratica presso uno studio legale, senza escludere pertanto le esperienze che lo stesso può acquisire mediante un periodo all'estero presso un professionista di un Paese della UE o presso Uffici

giudiziari o legali di enti pubblici.

Il regolamento in esame mira anche a rendere puntuale ed effettivo il controllo sulla serietà, la trasparenza e l'efficacia dei corsi di formazione frequentati, prevedendo in capo al consiglio dell'ordine ampie modalità di verifica.

In data 18 marzo 2016, il Consiglio Nazionale Forense si era espresso sul precedente schema di decreto ministeriale formulando alcuni rilievi. Successivamente, sul medesimo schema, in data 9 maggio 2016, è stato emesso il parere interlocutorio n. 1141/2016 del Consiglio di Stato.

Lo scrivente Ufficio rappresenta di aver ritenuto opportuno inviare la prima volta al Supremo consesso di giustizia amministrativa il testo non modificato dello schema di regolamento unitamente al parere del CNF, secondo un'opzione procedurale già seguita altre volte per provvedimenti analoghi, non preclusiva dell'eventuale successivo accoglimento delle osservazioni del CNF medesimo.

Anche alla luce delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato sui rilievi del Consiglio nazionale forense, il testo viene ora ampiamente modificato nei termini di seguito evidenziati, dando conto delle indicazioni che si è ritenuto di condividere ed altresì di quelle che, al contrario, non si è ritenuto di poter accogliere.

In ragione delle ulteriori modifiche ed integrazioni apportate su aspetti della disciplina non considerati dal Consiglio Nazionale Forense né esaminati dal Consiglio di Stato (in particolare, quelle relative alle verifiche e alla banca dati di cui all'art. 9) il testo viene nuovamente inviato al Consiglio nazionale forense che si è espresso nella seduta del 26 maggio 2017, prima di essere inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere, secondo l'*iter* previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012. Il Supremo consesso di giustizia amministrativa ha reso il parere nell'adunanza del 22 giugno 2017: in esso è espresso apprezzamento per le modifiche effettuate al testo originario, e sono formulate poche osservazioni, quasi integralmente accolte, salvo quanto di seguito specificato.

Ciò premesso, l'articolato prevede, all'articolo 1, l'oggetto del decreto e alcune definizioni. Su tale disposizione non era stato effettuato alcun rilievo. Essa prevede che ai fini del presente regolamento per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247; per "corsi di formazione" i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.

L'articolo 2 disciplina l'organizzazione dei corsi di formazione. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Su quest'ultimo profilo, tra i soggetti i cui corsi possono essere accreditati si possono menzionare, a titolo esemplificativo, le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Nell'articolato si è ritenuto preferibile non fornire un elenco puntuale e dettagliato, che da un lato avrebbe potuto essere non esaustivo, dall'altro, configurandosi come un *numerus clausus*, avrebbe irrigidito la disciplina, anche tenuto conto dell'eventualità di successivi interventi normativi in materia. Si è inteso tutelare anche la libertà di formazione ed il pluralismo formativo. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, o da quest'ultimo ove abbiano rilevanza nazionale. Sul punto le modifiche richieste dal C.N.F. al testo originario sono state accolte con riformulazioni aderenti alla norma primaria da attuare. Si è anche previsto che la richiesta di accreditamento si considera accolta – come previsto nel testo originario – trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza. Sul punto viene accolta l'osservazione del Consiglio di Stato svolta nel parere reso nell'adunanza del 22 giugno 2017 che evidenzia la natura recessiva, nell'ordinamento giuridico, dell'istituto del silenzio-rigetto, figura invece richiamata nella proposta del CNF. Per altro profilo, in accoglimento delle integrazioni richieste dal C.N.F. nel parere sul primo testo (come condivise dal Consiglio di Stato nel 2016), il comma 3 prevede che l'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze; c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del *curriculum vitae* dei componenti; d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti; e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica; f) *curriculum vitae* dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione, tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al *curriculum vitae* dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale.

Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con *link* che rimanda al programma.

L'articolo 3 individua i contenuti dei corsi e le modalità di svolgimento. I corsi di formazione si svolgono secondo moduli a contenuto teorico e prevedono anche esercitazioni pratiche. Si ritiene ragionevole, in conformità con la professionalità specificamente richiesta, mantenere la previsione di cui all'articolo 3 comma 2 della bozza di regolamento proposta, che non esclude approfondimenti anche nelle seguenti materie: “g) *diritto costituzionale; diritto tributario; diritto dell'Unione europea; diritto internazionale privato....*”; si tratta di materia incluse nell'elenco di materie di cui all'art. 46 della legge nazionale forense.

Si prevede che i corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

I corsi prevedono pertanto, in conformità all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) ordinamento e deontologia forense; etica professionale. d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; l) ordinamento giudiziario e penitenziario. Proprio per mantenere l'aderenza al testo da attuare, non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a prevedere anche il diritto della navigazione, materia che non figura nell'elenco di cui all'articolo 43 della legge nazionale forense, né viene evocato dal successivo articolo 46.

Si prevede, infine, per garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43 comma 2 lett. d), che il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

Sulla disposizione il Cnf ha ritenuto opportuno esprimersi rappresentando l'esigenza che “*le materie oggetto della prova orale trovino più idonea trattazione in ore aggiuntive che la Scuola può offrire a seconda dell'interesse dei discenti, cui è rimessa la scelta delle materie delle materie*”

dell'esame orale". Detta perplessità non è condivisibile ed il testo proposto è stato mantenuto su un duplice rilievo: la disposizione di cui all'articolo 3 comma 2 come originariamente formulata è in linea con il disposto della norma primaria, laddove prevede come obbligatorie alcune materie (ad esempio, tecniche della ricerca). Per altri profili, è parso ragionevole ed opportuno inserire tra le materie obbligatorie insegnamenti non obbligatori come diritto commerciale e diritto tributario, considerata la loro importanza ai fini dell'esercizio della professione legale e che, più concretamente, il livello di approfondimento può essere adeguatamente modulato in base alle linee guida che il Consiglio nazionale forense fornirà in base al comma 3 della medesima disposizione.

L'articolo 4 disciplina la figura del docente dei corsi di formazione, precisando qualifica, funzione e titoli. In adesione alle condivisibili osservazioni del Cnf, riproposte anche dal Consiglio di Stato, il testo originario è stato modificato e precisato prevedendo che: i docenti sono scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato; nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei *curricula*, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori, la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore. Si inserisce, integrando il testo originario, per condivise ragioni di opportunità, la previsione secondo cui è ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

L'articolo 5 prevede la durata dei corsi e, nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione, per consentire adeguate forme di convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento. Viene soppresso l'inciso del comma 2, "adeguate forme di convalida", come richiesto dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio sul testo precedentemente inviato e, in adesione a quanto rilevato nel parere del 22 giugno 2017, viene inserito il riferimento al tirocinio presso gli uffici giudiziari. Pertanto, si prevede che il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale.

Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali:

dicembre-maggio; giugno-novembre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

Non è stato accolto il suggerimento del Cnf volto a prevedere all'articolo 5 comma 1, penultimo inciso, che i corsi sono organizzati *“indicativamente”* secondo i seguenti moduli semestrali (...) per non creare problematiche di ordine pratico e difformità, anche in caso di trasferimento da un distretto territoriale all'altro e, in generale, per prevedere un calendario unico sul territorio nazionale in ragione delle verifiche intermedie e finali. Si è però riformulato il testo originario prevedendo anziché *“dicembre- maggio”*; *“giugno- novembre”* le seguenti nuove articolazioni dei moduli semestrali *“novembre- aprile”*; *“maggio- ottobre”*, articolazione quest'ultima che appare rispondente alle esigenze organizzative connesse al rispetto dei tempi tecnici tra l'espletamento delle diverse verifiche e la presentazione della domanda di iscrizione all'esame di stato, come segnalato dal Cnf nella delibera del 26 maggio 2017.

L'articolo 6 regola gli aspetti economici, disciplinando i costi dei corsi di formazione. Si prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Si integra quindi il testo originario prevedendo come mera eventualità i compensi ai docenti e prevedendo, come si è detto, borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli, da attribuire anche sulla base dei requisiti di reddito.

L'articolo 7 disciplina la partecipazione ai corsi e, pertanto, viene mantenuta l'originaria rubrica, disattendendo la richiesta del Cnf volta a sostituirla con *“accesso ai corsi”*. Al riguardo, il regolamento prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati, in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera b) del presente regolamento.

Alla luce dei rilievi svolti sul punto dal Consiglio nazionale forense, condivisi da questa Amministrazione, tale disposizione, rispetto al testo originario che viene modificato, prevede come mera eventualità la programmazione del numero delle iscrizioni per garantire la concreta esigenza

di assicurare l'effettività della formazione. Nel contempo la norma si preoccupa di garantire l'effettiva frequenza prevenendo situazioni in cui i locali sotto il profilo ricettivo (come del resto anticipato anche da quanto previsto dall'art. 2 comma 3 lett. b) di fatto rendano ai praticanti difficile la frequenza, perché il corso è troppo affollato o i locali risultino sottodimensionati rispetto all'uditorio. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante, la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Al riguardo si prevede che debbano essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l'effettività della formazione. Si prevede altresì che è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione il tirocinante per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera c) della legge professionale per il limite massimo di sei mesi, in conformità alla disposizione citata.

L'articolo 8 disciplina, in termini diversi dal precedente testo, le verifiche intermedie e quella finale. La disposizione è stata modificata al precipuo scopo di assicurare su tutto il territorio nazionale criteri uniformi di valutazione, scongiurando disparità di trattamento, garantendo l'effettiva preparazione del tirocinante senza con ciò imporre il superamento di prove eccessivamente gravose o modulate con meccanismi farraginosi. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In accoglimento di quanto osservato in merito dal Consiglio di stato sono state differenziate le prove intermedie rispetto la verifica finale. Il nuovo testo, rivisto e riformulato in tali termini, prevede che la verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. L'accesso alla verifica finale

è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Si vuole in tal modo garantire la proficuità e l'effettività dell'attività di formazione, anche in vista dell'esame di abilitazione e, nel contempo, una maggiore uniformità nell'effettuazione delle verifiche sul territorio nazionale.

Riformulato *ex novo* è anche l'articolo 9, nel quale si prevede la Commissione nazionale per la banca dati, istituita presso il Ministero della Giustizia, per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'Albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché con l'eventuale attività di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalità indicate nel presente articolo. La commissione elabora, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da: a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3; b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi. Le linee guida di cui all'art. 3 comma 3 indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi.

Si tratta di una previsione, quella di cui all'articolo 9, che non trova riscontro nella precedente bozza di articolato, e che corrisponde all'esigenza di garantire la massima funzionalità e

imparzialità al sistema così come complessivamente congegnato.

L'articolo è stato integrato con il comma 5 secondo cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento designano la Commissione di valutazione interna ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lett. d) della legge professionale. Detta Commissione svolge i compiti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento; dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma, ma solo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Detta disposizione è stata inserita su espressa indicazione del Consiglio nazionale forense nel parere reso in data 26 maggio 2017. L'integrale accoglimento della formulazione del nuovo comma 5 –nei termini suggeriti dal Consiglio nazionale forense- si fonda sulla considerazione per cui l'introduzione di una Commissione interna risponde a esigenze organizzative essenziali, essendo destinata principalmente a coadiuvare gli ordini territoriali nello svolgimento delle verifiche intermedie e finali.

L'articolo 10 prevede la pubblicazione e, infine, l'articolo 11 disciplina la decorrenza degli effetti del regolamento. In merito a quest'ultimo profilo, in accoglimento del rilievo sollevato sul punto dal Consiglio di Stato, non si deroga al termine ordinario di *vacatio legis* e si precisa che il regolamento si applica ai tirocinanti che si sono iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla sua entrata in vigore, come richiesto anche dal Cnf.



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria**

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Con riferimento al provvedimento concernente l'oggetto, si trasmette l'unita Relazione Tecnica aggiornata.

Il Dirigente
Massimiliano Micheletti



m_dg.GAB.21/07/2017.0030303.U



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di Regolamento in esame, emanato in attuazione all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", è teso a disciplinare l'espletamento dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

All'**articolo 1** si descrive l'oggetto del provvedimento e si indicano le relative definizioni.

L'**articolo 2** disciplina l'organizzazione dei corsi di formazione, prevedendo che gli stessi possono essere predisposti dai Consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, quali, a titolo di esempio, le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

I Consigli dell'ordine provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi ovvero, qualora la scuola forense non sia stata istituita, mediante organizzazione diretta del corso, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale, dietro presentazione di istanza di accreditamento agli stessi consigli dell'ordine: la richiesta in esame si intende accolta trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza di accreditamento. I corsi possono essere organizzati anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale.

Dall'attuazione del presente articolo non si rilevano profili finanziari a carico del bilancio dello Stato. I costi per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, sono a totale carico dei Consigli dell'ordine e dei soggetti organizzatori previsti all'articolo 2, comma 1, anche mediante utilizzo dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti ai corsi.

All'**articolo 3** sono individuati i contenuti dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi.

In particolare si prevede che i corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, siano articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense.

Dall'attuazione del presente articolo non si rilevano profili finanziari a carico del bilancio dello Stato e si rimanda alle valutazioni di cui all'articolo 2.

L'**articolo 4** disciplina la figura dei docenti dei corsi di formazione, precisando qualifica, funzione e titoli, prevedendo che gli stessi dovranno essere scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

Dall'attuazione del presente articolo non si rilevano profili finanziari a carico del bilancio dello Stato e si rimanda alle valutazioni di cui all'articolo 2.

All'**articolo 5** si prevede che i corsi dovranno avere una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica, secondo quanto disposto dall'articolo 41, lettere a) e b) della citata legge professionale.

Si prevede, altresì, che l'inizio dei corsi e le verifiche intermedie e finali, devono essere organizzate secondo moduli semestrali con cadenze nei mesi di dicembre-maggio e giugno-novembre.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

L'**articolo 6** regola gli aspetti economici, disciplinando la previsione della corresponsione della quota di iscrizione ai corsi di formazione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti, nonché l'erogazione di borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli, da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito.

Al riguardo si rappresenta la possibilità di determinare gli importi delle quote di iscrizione in misura tale da poter garantire l'integrale copertura delle spese di organizzazione dei corsi, compresi gli eventuali compensi ai docenti.

L'**articolo 7** disciplina la partecipazione ai corsi, prevedendo che i soggetti organizzatori possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati.

Al fine di garantire ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi, i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza, certificate dal Consiglio nazionale forense.

Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio.

Trattandosi di adempimenti a totale carico dei Consigli dell'ordine e dei soggetti organizzatori previsti all'articolo 2, comma 1, non si rilevano profili finanziari a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 8** disciplina le verifiche intermedie e quella finale dei tirocinanti, in modo tale da assicurare, su tutto il territorio nazionale, criteri uniformi di valutazione e di scongiurare disparità di trattamento.

Si prevede l'espletamento di verifiche di profitto da parte dei soggetti formatori al termine dei primi due semestri, secondo le scadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1 e alla conclusione del corso. Tali verifiche consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande.

Trattandosi di adempimenti a totale carico dei soggetti formatori non si rilevano profili finanziari a carico del bilancio dello Stato.

All'**articolo 9**, si prevede l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di una Commissione nazionale per la banca dati, per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da *nove componenti* e da un *presidente designato* dal Consiglio nazionale forense.

Della Commissione potranno far parte, oltre ad avvocati iscritti all'Albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive.

La Commissione dura in carica quattro anni ed ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma.

La Commissione elabora, in conformità a quanto previsto dal regolamento e secondo le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e ne predispone una "banca dati" in modo da fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie previste all'articolo 3, curandone l'aggiornamento ogni 6 mesi.

Dall'attuazione della disposizione in esame non si rilevano profili di onerosità a carico del Bilancio dello Stato in considerazione della gratuità dell'incarico di componente e presidente della Commissione.

Le attività tecnico - amministrative connesse al funzionamento della banca dati potranno essere espletate attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

in particolare si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia - Missione 6 - Unità di voto 1.4 "Servizio di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Dipartimento degli affari di giustizia - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia" che reca uno stanziamento di euro 5.387.430,00 per l'anno 2017, di euro 4.842.334,00 per l'anno 2018 e di euro 4.942.481,00 per l'anno 2019 e Azione "Abilitazione alla professione forense ed accesso alla professione notarile" che reca uno stanziamento di euro 3.173.301,00 per l'anno 2017, di euro 3.440.890,00 per l'anno 2018 e di euro 3.440.890,00 per l'anno 2019.

Al comma 5 si prevede, altresì, la designazione da parte dei soggetti organizzatori, di una Commissione di valutazione interna per l'espletamento delle verifiche intermedie e finali, previste dall'articolo 8 del presente regolamento.

La durata in carica della predetta Commissione è di due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due anni.

Anche per i componenti della Commissione di valutazione interna non è previsto alcun compenso, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Considerato che le predette spese sono a totale carico dei consigli dell'ordine o delle associazioni forensi nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge, anche mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi previste all'articolo 6, non si rilevano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 10 e l'articolo 11 disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e la decorrenza degli effetti del regolamento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'art. 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con la entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", la quale ultima rimette ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF, la disciplina di alcuni aspetti della formazione per l'accesso e lo svolgimento della professione forense, la normativa vigente in materia (di cui al DPR 137/2011, adottato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 149/2011) non è più applicabile.

La emanazione del presente regolamento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo dà attuazione all'art. 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Precisamente, ai sensi di quest'ultima disposizione "1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza."

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Nessuna. Con la entrata in vigore della legge 247/2012, il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 cessa, da quella data, di essere applicato per quanto riguarda la disciplina della formazione per l'accesso alla professione forense.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile sia con i principi costituzionali, sia con quelli propri della normativa primaria.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si tratta di materia soggetta, nella parte in rilievo, a normativa regolamentare.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da rilevare

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da rilevare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da rilevare.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in materia di concorrenza e del mercato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non utilizza la tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nulla da rilevare

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da rilevare.

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'art. 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Amministrazione proponente: Ministro della Giustizia

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'art. 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Precisamente, ai sensi di quest'ultima disposizione "1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza."

Fino alla entrata in vigore della legge citata, la formazione per l'accesso alle professioni regolamentate (tutte: anche quella forense, quindi) era regolato dall'art. 6 del DPR 137/2011, emesso in attuazione del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.

La legge 247/2012 ha disciplinato *ex novo* la materia con specifico riferimento alla professione forense che, pertanto, ha ora una sua legge "speciale" destinata a prevalere su quella che riguarda tutte le professioni regolamentate.

La normativa speciale di cui si tratta ha rimesso alla normazione secondaria la regolamentazione di determinati settori, tra i quali alcuni attinenti alla disciplina della formazione per la quale, essendo mutata la normativa primaria, non può più essere applicato il DPR 137/2011.

Lo schema di decreto è perfettamente in linea con la normativa europea.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Realizzazione di un decreto che dia attuazione all'art. 43 della legge 247/2012, regolando quegli aspetti della formazione che la normazione primaria ha rimesso a quella secondaria. L'obiettivo è quello di fare della formazione uno strumento di effettiva acquisizione ed aggiornamento della professionalità ma anche uno strumento duttile, che consenta al singolo praticante di formarsi, conseguire e mantenere le necessarie capacità per l'esercizio della professione di avvocato e la gestione di uno studio legale, anche mediante forme alternative rispetto a quelle della pratica presso uno studio legale, valorizzando le esperienze che il predetto può acquisire mediante un periodo all'estero presso un professionista di un Paese della UE o presso Uffici giudiziari o legali di enti pubblici o, anche, mediante la frequentazione delle scuole di specializzazione delle professioni legali. Il regolamento in esame mira anche a rendere puntale ed effettivo il controllo sulla serietà ed efficacia dei corsi di formazione frequentati, prevedendo: una Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande nella materie di esame. A tal fine si prescrivono, altresì, a carico del Consiglio dell'Ordine, anche tramite la previsione di una Commissione interna di valutazione, ampie modalità di controllo dell'effettivo e proficuo assolvimento dell'obbligo della formazione da parte dei tirocinanti. Il Consiglio nazionale forense delinea linee guida su come detti corsi di formazione devono essere strutturati.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione del provvedimento in esame vanno individuati nel numero e nella qualità dei corsi di formazione organizzati; nel numero dei corsi la cui richiesta di accreditamento non viene accolta; negli esiti delle verifiche intermedie e finali, effettuate sul profitto e sulla frequenza da parte dei frequentanti; nel numero dei soggetti che acquisiranno l'abilitazione forense dopo aver frequentato i corsi di formazione.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Avvocati, anche dei Paesi UE; magistrati presso gli uffici giudiziari; avvocati presso studi legali di enti pubblici; Consigli degli Ordini degli avvocati; tirocinanti che aspirano al conseguimento dell'abilitazione forense.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Vi è stata una interlocuzione informale con il CNF (che, a sua volta, ha effettuato consultazioni con gli ordini territoriali e con alcune rappresentanze delle associazioni di categoria), con rappresentanti delle scuole di specializzazione delle professioni forensi, con esponenti del mondo universitario e con rappresentanti di altre associazioni che rappresentano la categoria.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non sarebbe stato possibile dare attuazione al disposto di cui all'art. 43, della legge 247/2012.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La possibilità di utilizzare opzioni alternative è stata valutata con esito negativo. Innanzitutto, si è escluso ogni intervento regolatorio su aspetti già disciplinati dalla normativa primaria e non rimessi specificatamente a quella secondaria. Inoltre, si è ritenuto di non proporre nel testo modalità alternative della formazione rispetto quelle proposte, come la previsione di una Commissione interna presso ogni ordine territoriale che creasse una banca dati di domande nelle materie oggetto di esame. E' stata invece preferita l'introduzione di una Commissione nazionale per la creazione di una banca dati alla quale gli esaminatori possano accedere, a garanzia dell'uniformità sul territorio nazionale e dell'imparzialità delle verifiche sul profitto effettuate nei riguardi dei tirocinanti.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) **Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il vantaggio è quello di dare attuazione all'art. 43 nella parte in cui demanda ad un decreto ministeriale la regolamentazione di alcuni aspetti della formazione; segnatamente: le modalità di svolgimento e le relative procedure di controllo; le materie oggetto dei corsi; l'indicazione dei requisiti necessari per lo svolgimento del corso.

Non si ravvisano controindicazioni.

- B) **Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) **Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne dei Consigli degli Ordini degli avvocati.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il regolamento ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Il Ministero della giustizia e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste da parte dell'Amministrazione azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento che, comunque, sarà inserito nel sito web del Ministero.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il Provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cadenza biennale sarà predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti: quanti sono stati i tirocini svolti per sei mesi all'estero, quanti con le altre forme alternative previste; quante sono state le cancellazioni per interruzione non giustificata; quali interruzioni sono state, invece, ritenute giustificate; quanti sono stati i tirocini che, in sede di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, sono stati ritenuti non adeguati e/o insufficienti e per quali ragioni.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati